

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

2/2025

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Dèsirèe Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Dario Albanese, Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Patrizia Brambilla, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Elisa Grisonich, Alessandro Malacarne, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Pontepino, Sara Prandi, Tommaso Trinchera.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

L'UDIENZA PREDIBATTIMENTALE: INCOMPATIBILITÀ DEL GIUDICE E PARALLELISMI

*Corte cost., sent., 14 novembre 2024 (ud. 15 ottobre 2024), n. 179, Pres. Barbera,
red. Amoroso*

di Riccardo Bianchi

Lo scritto coglie l'occasione offerta da C. cost 14 novembre 2024 n. 179 per sviluppare tre riflessioni. Prima di tutto, inevitabilmente: dato che la pronuncia accerta l'esigenza di una previsione di incompatibilità fra il giudice della nuova udienza predibattimentale e il successivo giudice del dibattimento, quali sono le ragioni che rendono la previsione costituzionalmente necessaria? In secondo luogo, estensivamente: atteso che la Corte evidenzia similitudini fra quest'udienza e quella preliminare, l'accostamento vale a sviluppare critiche alla novità legislativa? Infine, sempre estensivamente: posti gli interessi protetti dalle incompatibilità, le considerazioni della Corte sono applicabili ad altri istituti processuali (è preso a modello il rigetto della richiesta di patteggiamento alle soglie del dibattimento)?

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Una decisione pregiudicante. – 3. Parallelismo con l'udienza preliminare. – 4. Parallelismo col vaglio sulla richiesta delle parti di applicazione della pena.

1. Introduzione.

Una premessa: il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150¹ ha introdotto nel codice di procedura penale, libro VIII, titolo II, due articoli dedicati a un inedito snodo processuale, un'udienza predibattimentale nel rito monocratico a citazione diretta (artt. 554-bis e 554-ter)².

Celebrata in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato, è composta da attività processuali già note, proprie tanto dell'udienza preliminare, quanto dell'udienza di comparizione. Infatti, è stata concepita come un momento destinato: al controllo sulla regolare costituzione delle parti, con eventuale dichiarazione di assenza dell'imputato; alla definizione delle questioni preliminari, decise immediatamente e precluse se non proposte subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (compiuto per la prima volta); alla verifica

¹ Cd. Riforma Cartabia, art. 32 co. 1 lett. d).

² Le due disposizioni sono seguite da due ulteriori articoli, i quali normano, rispettivamente, l'impugnazione (art. 554-quater) e la revoca (art. 554-quinquies) della sentenza di non luogo a procedere.

della disponibilità del querelante a rimettere la querela, quando sia presente; al vaglio sulla chiarezza e sulla precisione dell'enunciazione, nel decreto di citazione a giudizio, del fatto e delle circostanze aggravanti e di quelle funzionali all'applicazione di una misura di sicurezza (con indicazione degli articoli di legge); al vaglio sulla corrispondenza del fatto, della definizione giuridica e delle circostanze a quanto risulta dagli atti; alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, quando ne sussistano i presupposti; nonché agli epiloghi alternativi, quali il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, la sospensione del processo con messa alla prova e l'oblazione.

Le ragioni sottostanti all'innovazione, secondo una lettura che evidenzia gli obiettivi dei riformatori, sono da individuare nella volontà di predisporre un freno a dibattimenti evitabili, in un'ottica anzitutto garantista, che risparmi all'imputato le "pene" insite in un ulteriore corso del processo, e, poi, in una prospettiva di economicità processuale, a cui ambisce l'intero impianto della Riforma Cartabia³.

La nuova normativa è presa in considerazione dalla Corte costituzionale con sentenza 14 novembre 2024, n. 179, affinché sia fatto ordine sistematico in relazione all'art. 34 c.p.p., dedicato alle incompatibilità del giudice per atti compiuti nel medesimo procedimento, poiché era illegittimo, nel suo secondo comma, ove non prevedeva l'incompatibilità del giudice predibattimentale alla partecipazione:

- a) al successivo dibattimento, non essendo praticabili gli altri epiloghi (sentenza di non luogo a procedere o definizioni alternative), ipotesi di cui all'art. 554-ter co. 3;
- b) nonché al giudizio di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, ipotesi di cui all'art. 554-quater co. 3 (dichiarazione di incostituzionalità per relazione).

2. Una decisione pregiudicante.

Appare chiaramente l'incisività del vaglio attuato dal giudice dell'udienza: allo stato degli atti, elabora valutazioni irrompenti nel merito dell'ipotesi accusatoria.

Non solo gli appartengono l'invito al pubblico ministero alla riformulazione dell'imputazione, rilevata una sua genericità, e la dichiarazione di nullità dell'atto quando l'accusa sia inadempiente (art. 554-bis co. 5); non solo gli spettano la sollecitazione del pubblico ministero a una modifica dell'addebito, constatata una mancanza di corrispondenza fra esso e gli atti del fascicolo, e la loro restituzione quando l'accusa sia inerte (co. 6); ma è altresì sua prerogativa la dichiarazione di cause di proscioglimento o dell'inverosimiglianza di una ragionevole previsione di condanna: non luogo a procedere, perché sarebbe superfluo un dibattimento (art. 554-ter co. 1)⁴.

³ Si considerino le osservazioni di A. NATALE, *Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in La riforma del sistema penale: commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134*, a cura di A. BASSI – C. PARODI, Giuffrè, 2022, pp. 221 ss.

⁴ Nel dettaglio, si veda D. POTETTI, *Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta a giudizio (art. 554-bis c.p.p.)*, in *Cass. pen.*, 11/2023, pp. 3555 ss.

Questa carica penetrante del sindacato giurisdizionale è chiara anche alla legge: il terzo comma dell'art. 554-ter prescrive che, quando non sia pronunciabile una sentenza di non luogo a procedere, né sussistano definizioni alternative, «il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero»⁵. Stabilire diversità sottende consapevolezze evidenti sulle costanti elaborazioni giurisprudenziali concentrate sulla tendenza alla prevenzione del decidente, la quale, nella natura delle cose, si svela come l'atteggiamento psicologico proprio dell'umano a confermare scelte precedentemente assunte. È una constatazione ancora estranea al diritto ma, se calata nelle considerazioni giuridiche, conduce a una questione dolente, oltretutto se l'alterità presa in considerazione dal terzo comma dell'articolo sia sufficiente alla salvaguardia dei caratteri di terzietà e imparzialità rapportati al giudice, che sono attributi costituzionalmente imposti (artt. 24 co. 2 e 111 co. 2 Cost.), quali valori concorrenti alla tutela di una difesa inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e alla definizione del giusto processo⁶. È da queste premesse che prende spunto la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale ordinario di Siena, di cui la pronuncia che ci si propone di commentare costituisce la risposta⁷.

L'esame del quesito, com'è noto, non può che dipendere dal significato di "impregiudicatezza", che emerge in modo evidente da una galassia di pronunce della Corte costituzionale, abbattutesi sull'art. 34 c.p.p. per dichiararne l'illegittimità ove non prevedeva certe figure di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento, oltre alle ipotesi genetiche già previste. Il termine sintetizza l'esigenza giuridica di un'assenza nel giudicante di pre-giudizi sulla *res iudicanda*, sull'oggetto del procedimento, sulla responsabilità dell'accusato⁸. La giustificazione teorica è fondata dalla suddetta considerazione umanistica, introspettiva, la forza di prevenzione, che è la tendenza cognitiva a mantenere fermo un giudizio già espresso: il giudice non sarebbe

⁵ Si legge, nella Relazione presentata dalla Commissione Lattanzi, che il giudice dell'udienza predibattimentale sarà «ovviamente diverso da quello che procederà, eventualmente, al dibattimento»: da sottolineare l'avverbio "ovviamente". Proprio in considerazione della supposta incompatibilità, la suddetta Relazione intravede, nei criteri tabellari che stabiliscano regole di riassegnazione dei procedimenti, lo strumento per far fronte all'impatto organizzativo che l'introduzione dell'udienza genererà. La Relazione ([Relazione finale e proposte emendative al D.D.L. A.C. 2435, 24 maggio 2021](#)) è disponibile in *questa Rivista*, 25.05.2021. Per quanto in questa nota esposto, si vedano le pp. 31-32.

⁶ Si aggiungono le Carte europee: l'art. 6 CEDU pone la necessità di un tribunale indipendente ed imparziale, e l'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea esige l'esame della causa da parte di un giudice altrettanto indipendente ed imparziale. Inoltre, aggettivi analoghi si leggono nell'art. 14 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. In dottrina, si veda O. MAZZA, *Garanzie di indipendenza e di imparzialità degli organi giurisdizionali*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da M. CHIAVARIO – E. MARZADURI, I, *Protagonisti e comprimari del processo penale*, Utet, 1995, p. 35.

⁷ La vicenda nasce poiché il giudice rimettente, che aveva celebrato l'udienza predibattimentale, era stato incaricato di una supplenza per un semestre, venendo così chiamato a svolgere la funzione di giudice dibattimentale proprio nel medesimo procedimento.

⁸ Ad esempio, risalente, C. cost. 12 novembre 1991 n. 401 dichiarava l'illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva che non potesse partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che avesse emesso l'ordinanza contenente la prescrizione per il pubblico ministero di formulare l'imputazione, a seguito di un'istanza di archiviazione non accolta.

libero dalla tentazione alla conferma di convincimenti già sviluppati se avesse già manifestato un giudizio sulla medesima materia; in altre parole, sarebbe parziale: ad esempio, lo era rispetto al dibattimento il g.i.p. che avesse applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato⁹, e lo era rispetto alla partecipazione al giudizio il giudice che avesse pronunciato una precedente sentenza relativa a soggetti terzi, ma contenente ad ogni modo una valutazione sulla responsabilità penale dell'imputato¹⁰.

Le conclusioni sono consolidate anche grazie ai massimi principi: l'imparzialità rispetto alla materia contesa è parte del più ampio canone accusatorio, che, anzitutto, dispone un giudice separato dall'accusa¹¹, pena la scelta di una certa ricostruzione dei fatti, di una data loro qualificazione giuridica e la perseveranza in esse, il che è una circostanza da cui i giudici devono essere immunizzati.

Seguendo gli insegnamenti della Corte costituzionale, infatti, il principio del giusto processo comporta «che il giudizio si formi in base al razionale apprezzamento delle prove legittimamente raccolte ed acquisite e non sia pregiudicato da valutazioni» già espresse e che ricadano «sul merito dell'imputazione e sulla colpevolezza»¹². Ed è all'interno del perimetro di questa proclamazione che sono da collocare le qualità della terzietà ed imparzialità, che realizzano una naturalezza imprescindibile nella figura del giudicante, da tutelare anche solo nell'apparenza. Non è un caso che i concetti trovino collocazione al secondo comma dell'art. 111 Cost., subito dopo la solennità della dichiarazione di un giusto processo, regolato per legge, mediante cui si attua la giurisdizione¹³. L'affermazione delle esigenze è stata ribadita anche in tempi più recenti, da C. cost. 23 maggio 2024 n. 93, che ha valorizzato il secondo comma dell'art. 111 Cost. e l'art. 117 co. 1 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, che proclama un giudice imparziale, oltre che indipendente (la declaratoria di incostituzionalità ha riguardato, in quest'ultimo caso, la mancanza di una previsione di incompatibilità a decidere sull'opposizione all'archiviazione per particolare tenuità del fatto, del giudice persona fisica che avesse rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, dopo aver ritenuto sussistente quella causa di esclusione della punibilità).

Inoltre, deve essere sottolineato che la giurisprudenza della Corte è giunta ad affermare i principi in discorso già prima della modifica della Carta, avvenuta nel 1999:

⁹ C. cost. 15 settembre 1995, n. 432. Veniva valorizzata anche l'apparenza, poiché lo scopo del sistema delle incompatibilità è impedire che «la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento».

¹⁰ C. cost. 02 novembre 1996, n. 371. Si legge nella sentenza che l'incompatibilità deve essere ritenuta integrata (costituzionalmente) «non solo quando nel primo giudizio la posizione del terzo sia stata valutata a seguito di un puntuale ed esauriente esame delle prove raccolte a suo carico, ma anche quando abbia formato oggetto di una deliberazione di merito superficiale e sommaria, apparendo anzi, in questa seconda ipotesi, ancor più evidente e grave la situazione di pregiudizio nella quale il giudice verrebbe a trovarsi».

¹¹ L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione: Teoria del garantismo penale*, Editori Laterza, 2000, p. 762.

¹² Così C. cost. 31 maggio 1996, n. 177.

¹³ «Il principio di terzietà ed imparzialità del giudice è stato affiancato ai canoni del contraddittorio e della parità delle parti. Si tratta di un accostamento ricco di significato: la piena attuazione del contraddittorio postula un determinato assetto della giurisdizione». La citazione è di P. TONINI – C. CONTI, *Il diritto delle prove penali*, Giuffrè, 2014, p. 23.

terzietà e imparzialità sono canoni «attualmente oggetto di espressa previsione nel secondo comma dell'art. 111 Cost., aggiunto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione), ma già in precedenza pacificamente insiti nel sistema costituzionale»¹⁴. Così, venivano messi in luce da C. cost. 25 marzo 1992 n. 124 i parametri della soggezione del giudice alla sola legge (art. 101 co. 2 Cost.) e della sua precostituzione all'oggetto del giudizio (art. 25 co. 1 Cost.).

Effettivamente, soggettività e oggettività della decisione costituiscono proprietà antitetichette delle pronunce giurisdizionali, una coppia di opposti ben presente nella mente dei giuristi anche in contesti lontani: così, stando alle guide di Marco Tullio Cicerone, indifferenza rispetto al contendere e applicazione della legge sono bisogni imperativi, ricondotti dall'oratore alla fiducia riposta dal Popolo romano nei giudicanti, reputata un valore inviolabile¹⁵. A distanza di parecchi secoli, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha rafforzato concetti simili (ma Cicerone si occupava di casi più gravi), avendo dichiarato la violazione dell'art. 6 CEDU da parte dello Stato i cui organi giurisdizionali avessero omesso una verifica dell'imparzialità del Tribunale, in presenza di un motivo per sospettarne, poiché in tale caso vacillerebbe la stessa fiducia che i cittadini devono poter riporre nel sistema della giustizia¹⁶.

Con attenzione sempre rievocativa, manifesta un certo interesse un dibattito sviluppato sotto la vigenza del codice Rocco, abrogato: che l'incompatibilità determinata da atti compiuti nello stesso procedimento (art. 62 c.p.p. 1930) fosse prescrizione di rilievo era testimoniato dalla riconduzione delle rispettive violazioni alle fattispecie di nullità assolute (attinenti alla capacità del giudice), il che, tuttavia, integrava una relazione condivisa da una giurisprudenza minoritaria e da una dottrina in controtendenza, ancorché autorevole¹⁷. Analoghe sono le posizioni riproposte per il codice vigente¹⁸: si osserva infatti che la trasgressione delle inibizioni prescritte dall'art. 34 (nonché le successive di cui all'art. 35) genera anomalie di gravità maggiore rispetto alle incompatibilità sostenute dall'ordinamento giudiziario, stabilite a pena di nullità assoluta (artt. 178 e 179 c.p.p.), sicché formerebbe un'incongruenza sistematica assegnare un regime più affievolito alle prime (detto altrimenti, sarebbe un'interpretazione irragionevole)¹⁹.

¹⁴ C. cost. 09 luglio 2013, n. 183. Con questa sentenza la Corte ha ritenuto necessario che il codice preveda che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato o del concorso formale (*ex art. 671*).

¹⁵ M. T. CICERONE, *Pro Cluentio*, LVIII, 159.

¹⁶ C. eur., 23 aprile 1996, *Remli c. Francia*, parag. 48.

¹⁷ F. CORDERO, *Procedura penale*, 9^a ed., Giuffrè, 1987, p. 275.

¹⁸ ID., *Procedura penale*, 9^a ed., Giuffrè, 2012, p. 175. Si veda, inoltre, P. P. RIVELLO, *L'incompatibilità del giudice penale*, Giuffrè, 1996, p. 481.

¹⁹ In senso contrario, Cass. pen., Sez. Un., 08 maggio 1996, n. 5, secondo cui: «le cause di incompatibilità, in quanto non incidenti sui requisiti di capacità del giudice, non determinano la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituiscono soltanto motivo di ricasazione del giudice stesso, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito». Analogamente, ad esempio, Cass. pen., Sez. II, 05 marzo 2015, n. 12896.

Ora, posto che l'art. 34 non contemplava i rapporti fra l'udienza predibattimentale e il successivo dibattimento, l'interrogativo era se la diversità sancita per il giudice (art. 554-ter co. 3) valesse a raggiungere gli obiettivi costituzionali esposti; come già osservato, è da qui che nasceva la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale ordinario di Siena. Il rimettente argomentava una risposta negativa: terzietà, imparzialità, giusto processo, fonti internazionali e ragionevolezza, letti con i precedenti della Corte costituzionale e alla luce della tassatività valevole per le cause di incompatibilità, vincolano a una declaratoria di incostituzionalità dell'art. 34. L'Avvocatura generale, contraddittore, ribatteva con una presunta sufficienza della precisazione di cui al comma terzo dell'art. 554-ter: vi sarebbe stata incompatibilità, nel senso tecnico del termine²⁰.

Godono dell'accoglimento della Corte le tesi del giudice *a quo*, perché, anzitutto, la valutazione condotta nella sede della nuova udienza di comparizione è dotata degli attributi propri di un vaglio di merito, non meramente formale, sull'oggetto del procedimento. Inoltre, risolutamente: sebbene non sia interdetto intendere le disposizioni con approcci costituzionalmente orientati, che leggano nella diversità disposta una vera incompatibilità, «*la necessità che sia assicurata la garanzia del giusto processo e la connessa tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione*» postulano una declaratoria di illegittimità, di tipo additivo, che incida direttamente nel testo della legge.

In più, per salvaguardare la certezza del diritto, la Corte reclama un legislatore accorto, impeccabile nella stesura di testi dall'importanza notevole (poiché toccano i valori della Carta), non tollerando formule poco chiare, lesive di una sicurezza, al contrario, da confidare nelle espressioni normative. Ancora: a maggior ragione non sarebbe sufficiente riporre la tutela delle norme nella fiducia di un'astensione per gravi ragioni di convenienza, possibile ai sensi dell'art. 36: per essa importano situazioni di coinvolgimento concreto, in ragione delle singole contingenze del caso, quando, invece, il sistema delle incompatibilità di cui all'art. 34 regola ipotesi inammissibili già in astratto, *ex ante*. La differenza fra le ragioni degli istituti, l'incompatibilità e l'astensione, era già stata chiarita (per ciò che qui interessa) da precedenti interventi della Consulta, la quale aveva ricondotto alla seconda il pregiudizio scaturente dall'esercizio di funzioni in un procedimento diverso, mentre alla prima aveva accostato una tutela preventiva, che, se fosse invece rapportata alle numerosissime sfumature in cui possano essere scalfite la terzietà e l'imparzialità, «*finirebbe col disperdere in una normazione casistica indefinita e in una imprevedibile molteplicità di fattispecie applicative la tematica della possibile menomazione*» di questi principi²¹.

²⁰ Ravvisa la necessità di una precisazione della causa di incompatibilità C. TRABACE, *L'udienza predibattimentale che verrà*, in *Arch. pen.*, 2/2022.

²¹ Così C. cost. 20 aprile 2000, n. 113.

3. Parallelismo con l'udienza preliminare.

Alcune parole della Corte esortano considerazioni: in particolare, laddove edificano una similitudine fra l'udienza in questione e quella preliminare. I due giudicanti condividono la medesima regola di giudizio, vale a dire il canone della ragionevole previsione di condanna: se non formulabile, sia il giudice dell'udienza preliminare sia il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale pronunceranno sentenza di non luogo a procedere. Si tratta di una «*simmetria, in relazione alla penetrante attività valutativa*»²². Ma la comunanza non trovava riscontro nella disciplina dell'incompatibilità *ex art. 34*, proiettata al dibattimento: vigeva per un giudice ma non per l'altro, donde l'irragionevolezza (art. 3 Cost.) della mancanza. Era una lacuna rimediabile per via additiva.

Paiono così irrobustirsi alcune previsioni mosse da dottrina e pratici, con due timori, che verranno di seguito presi in considerazione.

Anzitutto, poiché l'inedito momento processuale si atteggia al pari di un filtro per le imputazioni azzardate (coppia di termini che è un *must* nelle dissertazioni in materia), insito nel ruolo proprio dell'udienza preliminare, sono ipotizzabili adattamenti di constatazioni critiche, già sviluppate a proposito di quest'ultima, alla dinamica introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, qui in commento: onerata di impedire la celebrazione di dibattimenti inutili, vagliando l'ipotesi accusatoria per privarla dell'ulteriore corso del procedimento se non sostenibile in giudizio, l'udienza è risultata inadempiente alle aspettative²³. Comunque, la Riforma Cartabia ha innovato il criterio del sindacato: la sentenza di non luogo a procedere è pronunciata, fra le altre ipotesi, quando non sia formulabile una «ragionevole previsione di condanna» sulla base degli elementi acquisiti (art. 425).

L'appunto non era sfuggito ai riformatori e, nella materia in questione, sembra che le dinamiche delle intenzioni forniscano spesso argomenti utili al tema. Stando agli intenti del legislatore²⁴, la soluzione alle obiezioni risiederebbe nell'assegnazione della nuova incombenza predibattimentale al giudice del Tribunale (anziché al g.i.p.), ossia alla stessa struttura a cui pertiene la celebrazione del dibattimento: sarebbe l'unicità dell'ufficio a spronare il giudice monocratico a un vaglio più attento, neutralizzando inclinazioni superficiali ad adottare la decisione più confortevole (la prosecuzione del giudizio con la fissazione della data dell'udienza dibattimentale)²⁵. È abbastanza

²² Oltre a questo aspetto, le due udienze sono accomunate da un meccanismo che, in passato, era stato ritenuto dalla giurisprudenza una tipicità dell'udienza preliminare. Il riferimento è all'ipotesi di genericità o indeterminatezza dell'imputazione. L'orientamento giurisprudenziale dominante reputava che il giudice dovesse dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio, senza un previo invito al pubblico ministero a una precisazione, poiché la dinamica affermata per l'udienza preliminare non poteva essere estesa alla dibattimentale. Si veda, ad esempio, Cass. pen., Sez. III, 09 febbraio 2017, n. 6044.

²³ M. DANIELE, [L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio](#), in *questa Rivista*, 1/2020, pp. 131 ss. Espressivo l'incipit: «*Il filtro che non c'è*».

²⁴ Si veda la Relazione finale della Commissione Lattanzi, citata in precedenza, p. 32.

²⁵ M. GIALUZ, [Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia \(profili processuali\)](#), in *questa Rivista*, 02.11.2022, p. 69.

scontata la replica: dal momento che il giudice predibattimentale è incompatibile con lo svolgimento del dibattimento (più che certamente a seguito della pronuncia della Corte costituzionale), ciò che conta è la professionalità del singolo magistrato, non l'appartenenza a un medesimo ufficio²⁶. Potrebbe cadere, dunque, una prima speranza riposta nella novità legislativa: la garanzia d'un filtro effettivo parrebbe un esito tutt'altro che scontato... ma ovviamente sarà la prassi a dirlo.

Di più: dalla Relazione emergono ossimori sistematici, poiché, parlando delle modifiche apportate all'udienza preliminare, è il legislatore ad aver preso atto dell'inefficienza dimostrata da quel congegno, capace di filtrare «*poco più del 10% delle imputazioni per i processi nei quali è prevista*», e quindi si rendeva opportuna una «*ragionevole limitazione*» del rispettivo ambito²⁷. Occorreva rimediare a un sistema poco glorioso, e la soluzione è stata individuata nella lievitazione dei reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio (art. 550)²⁸. Tuttavia, è proprio in questo rito che la dinamica stava subendo metamorfosi importanti, attraverso la comparsa di un'udienza predibattimentale con funzioni parzialmente ereditate dalla preliminare. Dunque, deplorato il filtro preliminare, se ne creava un "sosia" nel procedimento a citazione diretta, interpolando l'impiccio nella sede che ne doveva rappresentare la via d'uscita. Così, Corte cost. n. 179/2024 conferma il velo di Maia: "sosia" non equivale a "clone", ma la nuova udienza rivendica ruoli accostabili al setaccio dall'esperienza deludente (l'udienza preliminare), tanto da poter ricondurre i rapporti fra i due istituti ai canoni dell'uguaglianza/ragionevolezza, dedotti dall'art. 3 Cost.; conseguentemente, la disparità nelle discipline li violava.

Nemmeno il criterio rivisitato, ossia la «ragionevole previsione di condanna», sembra proiettare orizzonti migliori delle scene nate dalla superata "sostenibilità in giudizio": alla resa dei conti, i due criteri non equivalgono al bianco e al nero, giacché un'ipotesi accusatoria sarà sostenibile proprio quando basata su un patrimonio conoscitivo completo e tale da poter far presagire una ragionevole previsione di condanna²⁹. Infatti, non confortano le recenti sentenze di legittimità, che, pur annunciando la diversa formulazione legislativa, non chiariscono la portata dell'innovazione³⁰, che ad oggi sembra rimanere infruttuosa.

In secondo luogo, l'incompatibilità fra le funzioni, collocata dalla Consulta nella sede propria (art. 34), conferma perplessità gestionali già annunciate. Codificata o meno all'art. 34, essa sembra stridere con esigenze di economicità processuale, in quanto si

²⁶ M. DANIELE, [L'udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali](#), in *questa Rivista*, 16.01.2023, p. 10.

²⁷ Nella Relazione già citata, p. 21.

²⁸ L'art. 32 co. 2 lett. a) del d.lgs. 150/2022 è intervenuto sul secondo comma dell'art. 550, determinando un'estensione significativa del catalogo dei reati ivi compresi (si consideri, ad esempio, l'appropriazione indebita).

²⁹ È scettico sulla reale efficacia del cambiamento E. AMODIO, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo» nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, in *Cass. pen.*, 1/2022, pp. 17-18. L'autore evidenzia che difficilmente sarà superabile l'atteggiamento dimostrato dai giudici dell'udienza preliminare, improntato al criterio non scritto della "opportunità della verifica dibattimentale".

³⁰ Cass. pen., Sez. II, 12 settembre 2024, n. 34559; Cass. pen., Sez. VI, 29 novembre 2023, n. 47792; Cass. pen., Sez. VI, 10 maggio 2023, n. 19856.

pone come ostacolo a soluzioni agevoli nell'organizzazione degli uffici: celebrata un'udienza predibattimentale, occorrerà un magistrato giudicante diverso per il susseguente dibattimento, con impatto negativo su organici già di ridotte dimensioni. Lo ha affermato il CSM, con parere 22 settembre 2022, paventando problemi a cui «difficilmente potrà farsi fronte»³¹.

Ora, descrizioni apocalittiche a parte, questa critica non può che essere di chiusura: la fedeltà al senno del giusto processo e ai relativi corollari impedisce un'inversione della relazione fra due variabili, dipendente e indipendente, dal momento che non è la scarsità delle risorse a dover determinare modifiche legislative a scapito delle garanzie processuali, ma, semmai, i principi costituzionali a signoreggiare sul legislatore, preferibilmente con l'adattamento delle risorse materiali alle esigenze da ottemperare.

Rimane prioritaria, quindi, l'obiezione legata all'efficacia della strategia scelta, sul piano dei risultati che la nuova disciplina potrà raggiungere per il giusto processo: confidando l'innovazione nel modello fallimentare dell'udienza preliminare, si tratta di un'obiezione seria³².

4. Parallelismo col vaglio sulla richiesta delle parti di applicazione della pena.

Le parole pronunciate dalla Consulta spronano osservazioni in campi sempre processuali ma limitrofi: portano a tematiche per relazione.

Formano la premessa i moniti di C. cost. n. 179/2024, presa in considerazione in queste pagine. Fra le mani il giudice custodisce il fascicolo del pubblico ministero³³, lo scruta e vi fonda la decisione: quando sia impronunciabile il non luogo a procedere (nonché in assenza di definizioni alternative), e dopo aver restituito il fascicolo al fautore, il rito prosegue (art. 554-ter co. 3); in questa avanzata la Corte annida l'incompatibilità per il giudice.

A ben vedere, è una materia in cui i parallelismi hanno reso considerazioni vitali anche nelle parole della Corte costituzionale.

³¹ La situazione era già critica: i numeri svelano che nel 2019 presso i giudici monocratici pendevano circa 605.000 procedimenti. Per i dati, si veda M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno: l'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Giappichelli, 2022, pp. 79 ss.

³² Pare affievolirla, ma senza neutralizzarla, la considerazione per cui, essendo l'udienza la sede destinata non solo al vaglio dell'ipotesi accusatoria ma anche alle incombenze a cui era dedicata l'udienza di comparizione dibattimentale (ante-riforma), quella «predibattimentale avrà l'effetto (neutro) di non pesare nell'economia della sequenza procedimentale». In questi termini: F. D'ALESSIO, *La nuova udienza predibattimentale nel rito monocratico con citazione diretta*, in *La riforma Cartabia: codice penale, codice di procedura penale, giustizia riparativa*, a cura di G. SPANCHER, Pacini Giuridica, 2022, p. 538.

³³ Si è resa necessaria una modifica dell'art. 553. La versione precedente alla Riforma attribuiva al pubblico ministero la formazione del fascicolo per il dibattimento e la sua trasmissione al giudice, unitamente al decreto di citazione. L'attuale formulazione, invece, affianca, al fascicolo per il dibattimento e al decreto, il fascicolo del pubblico ministero. Naturalmente è mutata la rubrica: da «trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento» a «trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale».

Pertanto, è possibile evidenziare schemi simili anche altrove, in particolare nell'art. 135 delle disposizioni di attuazione al codice.

L'ipotesi è il vaglio di una richiesta di applicazione della pena formulata alle soglie del dibattimento di primo grado, rinnovata la relativa manifestazione da parte dell'imputato, difforme o identica alla precedente fallita, e sussistendo il consenso della parte dell'accusa. Ecco il parallelismo: fra le mani il giudice custodisce il fascicolo del pubblico ministero, lo scruta e vi fonda la decisione (art. 135 disp. att.): se ritiene fondata la richiesta, pronuncia immediatamente sentenza (art. 448 co. 1 c.p.p.); viceversa, restituisce gli atti al pubblico ministero (art. 135 cit.). La questione è se anche in quest'ultima evenienza si annidino incompatibilità, al pari di quella affermata da C. cost. n. 179/2024³⁴.

A tal fine occorre mettere in pratica un test delle condizioni fissate dalla giurisprudenza costituzionale affinché sia integrata l'obbligatorietà di una siffatta previsione. Esse sono sinteticamente esposte nella sentenza in commento: a) che sussista una valutazione e che sia strumentale all'assunzione di una decisione, non essendo sufficiente la mera conoscenza degli atti precedentemente compiuti; b) che sia una valutazione di merito dell'ipotesi accusatoria; c) che i due momenti ricadano sul medesimo oggetto di giudizio; d) che la valutazione pregressa si collochi in una diversa fase del procedimento.

Nulla da dire per la riconduzione del vaglio sulla richiesta di patteggiamento alla serie dei "giudizi", ossia, nelle parole della Corte, «ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito». Per inciso, occorre osservare che qui il termine "prove" sia da intendere in senso lato, comprensivo degli elementi di conoscenza assunti o acquisiti durante le indagini, fuori d'un contraddittorio per la loro formazione. Conseguentemente, era incostituzionale l'art. 34 co. 2 nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che avesse rigettato la richiesta di applicazione della pena (C. cost. 25 marzo 1992, n. 124, nonché C. cost. 22 aprile 1992, n. 186); analoga asserzione doveva essere ripetuta per la partecipazione al giudizio abbreviato (C. cost. 16 dicembre 1993, n. 439). E mutando uno dei due termini del rapporto di incompatibilità, per porre la valutazione del patteggiamento come secondo momento, era illegittimo l'art. 34 co. 2 nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità ad applicare la pena su richiesta delle parti per il g.i.p. che avesse disposto, modificato, sostituito o revocato una misura cautelare personale, oppure rigettato le rispettive richieste (C. cost. 20 maggio 1996, n. 155).

Non essendo la responsabilità penale un affare disponibile ad opera delle parti, il giudice, di fronte all'istanza, scandaglia gli atti per valutare la correttezza della qualificazione del fatto, l'insussistenza di una causa di proscioglimento (*ex art. 129*),

³⁴ È risaputo che il tema delle incompatibilità sia complesso. Si consideri, ad esempio, il dibattito relativo alla posizione del giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato su una richiesta di autorizzazione ad intercettare, dal momento che valuta la sussistenza di gravi indizi di reato. Si veda C. SANTORIELLO, *Le nuove dichiarazioni di incostituzionalità dell'art. 34, c.p.p.: giudici senza pregiudizi, ma anche giudizi senza giudici*, in *Giur. it.*, 1996.

l'impeccabilità nell'applicazione delle circostanze e nelle determinazioni sulla confisca (e sulle pene accessorie, dato che a seguito della Riforma Cartabia le parti possono escluderle), e la congruità della pena richiesta (art. 444 co. 2). È una valutazione di merito su una supposta responsabilità penale³⁵. Si noti che costituisce un tema altrettanto indisponibile la stessa incompatibilità del giudice, poiché terzietà ed imparzialità sono «*esigenze oggettive e irrinunciabili dell'ordinamento*» (C. cost. n. 155/1996 cit.).

Dunque, sebbene il giudice non compia un giudizio di colpevolezza pieno (effettuabile all'esito di un'istruttoria dibattimentale), tuttavia perviene comunque a esiti di merito, potenzialmente in grado di pregiudicare la sua imparzialità nel successivo corso del processo³⁶. Già solo l'aver escluso la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato implica ragionamenti non secondari, che conducono a provvedimenti non meramente procedurali³⁷.

Rimane il discorso sulla diversità delle fasi, che pare determinante. Nell'ipotesi considerata dall'art. 135 disp. att., quando l'esito sia negativo, il procedimento prosegue nell'ambito della medesima fase (il giudizio di primo grado), e rappresentano una

³⁵ Si consideri, come esempio tratto dalla giurisprudenza di legittimità, la differenza fra l'ipotesi in questione e l'incidente probatorio: la Cassazione ha avuto occasione di pronunciare la manifesta infondatezza di una questione, sollevata in riferimento ai soliti parametri costituzionali, in materia di incompatibilità del giudice chiamato ad assumere incidente probatorio, quando egli avesse disposto, nello stesso procedimento, una misura cautelare personale: obiezione infondata perché nell'incidente non vengono formulate decisioni sulla responsabilità (Cass. pen., Sez. V, 19 gennaio 2012, n. 2112). Per una somiglianza, invece, è possibile citare la pronuncia sul decreto penale di condanna, che è attratta fra i "giudizi": quindi, come già accennato, era illegittimo l'art. 34 dove non contemplava l'incompatibilità, a decidere sull'opposizione all'archiviazione per particolare tenuità del fatto, del giudice che avesse rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, avendo ritenuto sussistente tale causa di esclusione della punibilità (C. cost. n. 93/2024, sopra citata). Tuttavia, sempre a proposito di quest'ultimo rito speciale, sono da ricordare le affermazioni della Consulta che hanno sottolineato come la valutazione sulla illegalità della pena possa essere esperita semplicemente sulla base della sola lettura della richiesta del pubblico ministero, dunque a prescindere da considerazioni di plausibilità dell'accusa. Eppure, sorgono dei dubbi: il giudice, quando non accoglie la richiesta, è comunque tenuto a prendere in conto (nel caso escludendolo) il proscioglimento a norma dell'art. 129 (art. 459 co. 3).

³⁶ È stato sostenuto che la valutazione in questione sia pregiudicante, tanto in caso di accoglimento quanto in caso di rigetto, in rapporto alla decisione da assumere rispetto al concorrente, con esclusivo riguardo alla qualificazione e all'eventuale ricorrenza di circostanze oggettive. Si veda M. L. PAESANO, *Orientamenti di legittimità in tema di imparzialità del giudice chiamato a pronunciarsi su coimputato non patteggiante*, in Cass. pen., 1/2005, p. 124: «*considerare corretta la prospettazione giuridica concordata fra le parti circa il fatto concreto che sia stato commesso in concorso da più soggetti, comporta infatti una valutazione tecnica che potrebbe coinvolgere necessariamente la posizione del terzo e che difficilmente sarà oggetto di ripensamento da parte del medesimo giudice*».

³⁷ In dottrina è stato condiviso quanto affermato da due giudici che avevano sollevato questioni alla Corte costituzionale circa l'assenza di una previsione di incompatibilità a celebrare il dibattimento, o il rito abbreviato, del giudice che avesse emesso un rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova: osservazioni secondo cui la preliminare deliberazione sulla non ricorrenza delle condizioni per l'immediato proscioglimento non è una mera decisione interlocutoria o procedurale. La risposta della Corte, però, ha bocciato l'assunto in considerazione dell'identità di fase (il dibattimento) in cui si collocano i due momenti processuali. Questa obiezione verrà presa in considerazione qui di seguito. Per il riferimento dottrinale, si veda: C. GABRIELLI, *Sull'incompatibilità a celebrare il dibattimento del giudice che ha rigettato la richiesta di messa alla prova, una pronuncia nel solco della tradizione che lascia aperti i problemi*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2/2022, pp. 883 ss.

giurisprudenza costante le pronunce della Corte che hanno concluso per la salvezza della norma, motivando in ragione proprio dell'identità di fase. Così, C. cost. 20 aprile 2004 n. 123 rifiutava di considerare incompatibile il g.u.p. che avesse rigettato l'istanza di patteggiamento nella sede stessa dell'udienza preliminare: manifesta infondatezza³⁸. Analoghi argomenti sembrerebbero spendibili per il giudice del dibattimento, respinta una richiesta di applicazione della pena riformulata dall'imputato col consenso del pubblico ministero; ma sorgono perplessità.

In primo luogo, la giustificazione del temperamento alla regola (per cui sarebbe intollerabile un sistema di incompatibilità che determini la frammentazione della medesima fase) appare come un leitmotiv più consono a casi diversi da quelli che qui interessano: si pensi, ad esempio, alla valutazione compiuta dal g.i.p. in ordine ai gravi indizi di reato necessari affinché sia intercettato l'indagato: non è inverosimile che il provvedimento lasci intravedere convinzioni di colpevolezza; ma se quel giudice fosse successivamente chiamato ad applicare una misura cautelare personale, che ha come presupposto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, non striderebbe come aberrante una compatibilità fra le due valutazioni e i relativi autori, idoneità dedotta dall'affermazione della Corte sull'unitarietà della fase, posto che le indagini ne compongono una (così C. cost. 09 marzo 2004, n. 90). Ma il vaglio sulla richiesta di patteggiamento ha natura diversa, in quanto è funzionale all'applicazione di una pena vera e propria, la massima delle sanzioni che l'ordinamento minaccia, sicché quel vaglio non forma una mera valutazione incidentale, ma è potenzialmente idoneo a costruire l'epilogo del procedimento. Se il processo avanzasse, una valutazione di responsabilità, predestinata persino all'irrogazione di una pena, sarebbe già stata irrimediabilmente compiuta; avrebbe pregiudizi quel giudice³⁹.

In secondo luogo, che non sfugga a tutto ciò la genesi delle osservazioni esposte: C. cost. n. 179/2024, attinente a un capitolo in cui, sebbene la stessa natura dell'udienza di comparizione predibattimentale non sia del tutto cristallina, non pare proibito affermare che l'udienza «è stata concepita per inserirsi formalmente nella fase dibattimentale», ossia la medesima in cui sorge l'incompatibilità affermata. È un momento a cui si accede, infatti, tramite «un mero rinvio, senza l'emissione di un provvedimento analogo al decreto che dispone il giudizio»⁴⁰.

In conclusione, la sentenza della Consulta n. 179/2024 è servita come spunto per alcune riflessioni su un tema risalente, che, tuttavia, grazie alle innovazioni nelle norme, suscita dubbi ancora attuali, relativi non solo al rispetto delle disposizioni costituzionali, da predicare altresì per istituti diversi da quello originariamente attenzionato (è il caso del patteggiamento rispetto all'udienza di comparizione predibattimentale), ma anche

³⁸ Le stesse conclusioni sono state raggiunte a proposito dell'oblazione, la cui richiesta è presentata prima dell'apertura del dibattimento: C. cost. 11 giugno 1999, n. 232.

³⁹ Non si vede, inoltre, come la mera diversità della fase valga a superare, premesse le considerazioni appena svolte, la constatazione per cui «una valutazione di merito circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato vale a radicare l'incompatibilità» (C. cost. n. 432/1995, già citata).

⁴⁰ Il richiamo è a F. D'ALESSIO, *La nuova udienza predibattimentale nel rito monocratico con citazione diretta*, cit., p. 533.

all'opportunità stessa delle idee maturate dal legislatore (è il caso delle modifiche apportate al procedimento monocratico con citazione diretta), nonché alla necessità non più rinviabile di dettati normativi chiari, che abbiano adeguata considerazione dei precetti fondamentali (non era il caso di quel «giudice diverso» di cui all'art. 554-ter co. 3, in assenza di una specificazione nella norma sulle incompatibilità, contenuta nell'art. 34).

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**